

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Porza

(dell'8 gennaio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto 6 aprile 1961 avete approvato il progetto e preventivo di massima del raggruppamento terreni, con strade, nel Comune di Porza ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Nel messaggio 17 febbraio 1961 che accompagnava questo progetto abbiamo illustrato abbastanza diffusamente le caratteristiche agricole ed edilizie del Comune di Porza.

La Commissione della Gestione nel suo rapporto del 9 marzo 1961 (relatore on. Bottani) così si esprimeva:

« Si tratta di un raggruppamento di particolari caratteristiche, data la situazione di questo Comune posto alla periferia di Lugano, in zona di possibile ulteriore sviluppo edilizio. La formula scelta dagli organi tecnici competenti ci sembra pertinente e tale da costituire un metodo nuovo nel proporre raggruppamenti di zone a carattere economico misto. Per questo l'esame della nostra Commissione è stato diligente e particolarmente attento.

« Gli organi tecnici competenti, di Berna e di Bellinzona, nonché i progettisti hanno suddiviso il territorio in due zone ben distinte: una di possibile interesse edilizio e industriale e l'altra chiaramente agricola, che resterà durevolmente tale, sia per la sua posizione che per la consistenza della popolazione che si dedica alla agricoltura.

« Su una superficie di 160 ha., la metà circa deve essere considerata di carattere prettamente agricolo, in situazione ottima di sfruttamento, anche se non del tutto utilizzata, appunto per la mancanza delle condizioni adeguate: strade nuove e parcellamento più regolare.

« Il rapporto agronomico indica con chiarezza i dati e le caratteristiche della zona agricola, che il messaggio riassume e sulle quali non è il caso di ripeterci. Circa un terzo della popolazione si dedica prevalentemente all'agricoltura e un altro terzo la esercita complementariamente. Vi si contano pure alcune aziende agricole vitali e autonome: queste potranno raggiungere un maggior reddito e altre potranno essere create a raggruppamento eseguito.

« Anche qui, come altrove e in gran parte del Luganese, fatte le debite eccezioni, l'agricoltura non ha trovato la razionalizzazione indispensabile a mettere le basi a un reddito veramente consistente. Una delle ragioni certamente va ricercata nel frazionamento del terreno — che a Porza non è eccessivo, ma piuttosto irregolare — e soprattutto nella mancanza di una rete stradale che permetta l'utilizzazione delle macchine agricole e di tutti quei mezzi meccanici che in altre parti

del Cantone hanno originato condizioni di vita e di reddito, le quali hanno permesso il consolidarsi della popolazione rurale ».

Come già indicato nel precedente messaggio, nella zona a carattere edilizio si procederà al solo raggruppamento geometrico dei fondi, ritenuto che le strade previste in questa zona (color verde sul piano) saranno eseguite a poco a poco dal Comune.

Il progetto di dettaglio che vi sottoponiamo è stato approvato dall'Autorità federale il 3 dicembre 1964, dopo esame in luogo da parte degli organi tecnici cantonali e federali.

I principali dati del progetto agricolo si riassumono come segue:

Rete stradale:

— strade principali con metri 3,20 di larghezza complessiva	ml.	851
— strade secondarie di larghezza m. 2,90	ml.	690
— strade tipo jeep di larghezza metri 2,50	ml.	3750

Preventivo di spesa:

— opere stradali	Fr.	325.300.—
— progetto, direzione e assistenza	Fr.	26.000.—
— raggruppamento terreni su 160 ettari	Fr.	80.000.—
— imprevisti generali	Fr.	48.368.65
— rilievo fotogrammetrico del vecchio particellare	Fr.	20.331.35
Totale preventivo di spesa		<u>Fr. 500.000.—</u>

Il preventivo di massima allestito nel febbraio 1960 ammontava a Fr. 270.000.—. Questo preventivo comprendeva però il costo della strada No. 1 limitatamente al territorio di Porza; con l'elaborazione del progetto di dettaglio si è palesata l'opportunità di prolungare detta strada fino a Vezia con una maggior lunghezza di metri 675, sistemando l'attuale sentiero.

Nel preventivo di dettaglio è pure stato incluso anche il costo del rilievo fotogrammetrico del vecchio particellare in Fr. 20.331,35; esso si è reso necessario perchè la vecchia mappa comunale non era più attendibile a seguito delle numerose mutazioni sopravvenute.

Il preventivo è stato infine rincarato dagli aumenti sulla mano d'opera e sui materiali verificatisi nel periodo 1960-1964 che da soli comportano un rincaro di oltre il 30 %.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli atti del progetto ed al rapporto tecnico, ai quali è allegato il messaggio che accompagnava il progetto di massima.

Fatte queste premesse vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

G. Beati

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Porza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 gennaio 1965 n. 1267 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Porza sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 500.000.—; ossia al massimo Fr. 150.000.—.

Art. 3. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto (Ufficio bonifiche e catasto).

Art. 4. — Il consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

a) i terreni raggruppati e bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi vent'anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;

b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati. L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa in quella sede riconosciuto.

THE HISTORY OF THE

... of the ...

... of the ...